

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 2737

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(FRATTINI)

di concerto col Ministro dell'interno

(PISANU)

col Ministro della giustizia

(CASTELLI)

e col Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

(V. Stampato Camera n. 4232)

approvato dalla Camera dei deputati il 4 febbraio 2004

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 6 febbraio 2004*

Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Perù, fatto a Roma il 24 novembre 1994, e del relativo Protocollo modificativo dell'articolo 6, fatto a Lima il 20 ottobre 1999

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Perù, fatto a Roma il 24 novembre 1994, e il relativo Protocollo modificativo dell'articolo 6, fatto a Lima il 20 ottobre 1999.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato ed al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data di entrata in vigore del Trattato, in conformità a quanto disposto dall'articolo 19 del Trattato stesso.

Art. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 7.575 euro annui a decorrere dal 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**TRATTATO DI ESTRADIZIONE
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL PERÙ**

La Repubblica Italiana e la Repubblica del Perù, con il proposito di assicurare l'azione efficace della giustizia penale dei rispettivi Paesi, tramite la repressione dei reati commessi nella giurisdizione di ognuno di essi, e

Desiderando svolgere una cooperazione giudiziaria in materia di estradizione, hanno convenuto quanto segue:

**ARTICOLO 1
OBBLIGO DI ESTRADARE**

Ciascuna delle Parti si obbliga a consegnare all'altra Parte, attenendosi alle norme e condizioni stabilite nel presente Trattato e in conformità alle norme di legge vigenti nello Stato richiedente e nello Stato richiesto, le persone ricercate dalle autorità giudiziarie per aver commesso un reato o per l'esecuzione di una pena privativa della libertà.

**ARTICOLO 2
GIURISDIZIONE**

1. Ai fini dell'estradizione, si richiede che il reato che la motiva sia stato commesso nel territorio dello Stato richiedente.

2. Qualora il reato per il quale si richiede l'estradizione sia stato commesso fuori dal territorio dello Stato richiedente, si concederà l'estradizione sempre che lo Stato richiedente abbia giurisdizione per conoscere del reato che motiva la richiesta e per emettere la relativa sentenza.

**ARTICOLO 3
FATTI CHE DANNO LUOGO ALL'ESTRADIZIONE**

1. L'estradizione viene concessa per fatti che secondo la legge di ambedue le Parti costituiscono reati punibili con una pena privativa della libertà, la cui durata minima sia almeno di un anno.

2. Inoltre, se l'estradizione è richiesta per l'esecuzione di una o più condanne, la durata totale della pena ancora da scontare deve essere superiore ai sei mesi dal momento di arrivo della richiesta.

3. Se l'estradizione è richiesta per più fatti diversi, con pene differenti, è sufficiente che una di esse ottemperi alle condizioni di pene previste nei punti 1 e 2, affinché l'estradizione sia ammissibile.

4. In materia di tributi ed imposte, dogane e cambi, l'estradizione non può essere negata per il motivo che la legge della Parte richiesta non impone lo stesso tipo di tributi e di imposte, o non prevede la stessa disciplina in materia di tributi e imposte, di dogane e cambi della legge della Parte richiedente.

ARTICOLO 4 RIFIUTO DELL'ESTRADIZIONE

1. L'estradizione viene negata:

- a) se per il medesimo fatto, la persona richiesta è sottoposta a procedimenti penali o sia stata già giudicata dalle autorità giudiziarie della Parte richiesta;
- b) se alla data del ricevimento della richiesta sia prescritta, secondo la legge di una delle Parti, la pena o l'azione penale relativa al reato per il quale si richiede l'estradizione;
- c) se per il reato che ha motivato la richiesta, nella Parte richiedente è stata concessa amnistia, o vi sia stato altro provvedimento generale di clemenza e quando tale fatto ricada sotto la giurisdizione penale di tale Parte;
- d) se la persona richiesta è, è stata, o sarà processata da un tribunale speciale della Parte richiedente;
- e) se la Parte richiesta ritiene che il fatto costituisce un reato politico o un reato esclusivamente militare. I reati di traffico illecito di droghe e di terrorismo non potranno essere qualificati come reati politici;
- f) se la persona reclamata è minorenni, secondo la Parte richiesta e la legge della Parte richiedente non la considera tale, oppure non prevede per i minori un trattamento processuale o sostanziale in conformità ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico della Parte richiesta.

2. L'estradizione non verrà concessa neppure nel caso esistano motivi fondati per ritenere che la persona richiesta:

- a) è stata o sarà sottoposta, per il fatto che motiva tale richiesta, ad un procedimento che non garantisce il rispetto dei diritti minimi di difesa. La circostanza che il procedimento si sia svolto in contumacia o in assenza della persona richiesta, non costituisce di per sé motivo di rifiuto dell'estradizione;
- b) sarà sottoposta ad azioni persecutorie o discriminatorie per ragioni di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali sociali oppure a condanne o trattamenti crudeli, inumani o disumani o anche ad azioni che configurino violazioni di uno dei diritti fondamentali della persona.

ARTICOLO 5 RIFIUTO FACOLTATIVO DELL'ESTRADIZIONE

L'estradizione può essere negata:

- a) se, alla data di ricevimento della domanda, la persona richiesta è cittadina della Parte richiesta;

- b) se il fatto è stato commesso, in tutto o in parte, nel territorio della Parte richiesta o in luogo considerato tale dalla legge di quest'ultima;
- c) se il fatto è stato commesso fuori dal territorio delle Parti e la legge della Parte richiesta non prevede la condanna del reato in questione qualora venga commesso fuori dal proprio territorio.

ARTICOLO 6 PENA DI MORTE

Se il fatto per il quale si richiede l'estradizione è punibile, secondo la legge della Parte richiedente, con la pena di morte, l'estradizione non sarà concessa salvo che detta Parte offra assicurazioni, considerate sufficienti dalla Parte richiesta, che tale pena non verrà comminata o che, se già fosse stata inflitta, sarà commutata.

ARTICOLO 7 INSTAURAZIONE DEL PROCEDIMENTO PENALE NELLA PARTE RICHIESTA

1. In caso di rifiuto dell'estradizione per i motivi indicati nei punti 1, lettera f) e 2 dell'Articolo 4, nella lettera 2) dell'Articolo 5 e nell'Articolo 6, la Parte richiesta, se l'altra Parte lo richiede, sottopone il caso alle autorità competenti per l'eventuale instaurazione del procedimento penale. A tale proposito, la Parte richiedente dovrà fornire la documentazione processuale e qualsiasi altro elemento utile in suo possesso.

2. La Parte richiesta comunicherà, con sollecitudine, all'altra Parte il seguito dato alla richiesta ed il risultato del procedimento eventualmente instaurato.

ARTICOLO 8 PRINCIPIO DI SPECIALITÀ

1. Senza il consenso della Parte richiesta, la persona estradata non può essere assoggettata a disposizioni coercitive o restrittive della libertà per un fatto precedente alla consegna, diverso da quello per cui l'estradizione è stata concessa.

2. Se la qualificazione giuridica assegnata al fatto per cui è stata concessa l'estradizione viene modificata nel corso del procedimento, la persona estradata può essere sottoposta a restrizioni della libertà unicamente se per il fatto qualificato in forma differente è ammessa l'estradizione.

3. Senza il consenso della Parte richiesta, la persona estradata non può essere consegnata ad un terzo Stato per un fatto precedente alla sua consegna alla Parte richiedente.

4. La Parte interessata ad ottenere il consenso previsto nei punti 1 e 3, deve richiederlo allegando la documentazione indicata nell'Articolo 9, ovvero se si tratta di consegnare ad un terzo Stato, allegando la richiesta di estradizione e i documenti presentati da quest'ultimo. Alla richiesta di estradizione si devono inoltre allegare le dichiarazioni rilasciate dalla persona estradata all'autorità giudiziaria della Parte richiedente riguardo all'oggetto dell'estradizione o alla consegna al terzo Stato.

5. Le disposizioni di cui ai punti che precedono non si applicano qualora la persona estradata, avendone avuta la possibilità, non abbia lasciato il territorio della Parte a cui è stata consegnata nei 45 giorni dalla sua definitiva scarcerazione; oppure, essendone uscita, vi sia rientrata volontariamente.

ARTICOLO 9 DOCUMENTI A SOSTEGNO DELLA RICHIESTA

1. Alla richiesta di estradizione si devono allegare:

- a) l'originale o una copia autentica della decisione giudiziaria che limita la libertà o della sentenza irrevocabile di condanna che indichi la pena ancora da scontare, se l'extradizione è richiesta per l'esecuzione della stessa;
- b) un'esposizione dei fatti per i quali si richiede l'extradizione, l'indicazione del tempo e del luogo della loro consumazione, e la loro qualificazione giuridica;
- c) una copia delle disposizioni di legge applicabili, incluse le norme sulla prescrizione;
- d) le generalità della persona richiesta e qualsiasi altra informazione utile per la sua identificazione e per determinare la sua cittadinanza.

2. Se le informazioni fornite sono insufficienti, la Parte richiesta richiederà alla Parte richiedente le ulteriori informazioni necessarie, stabilendo un termine per l'invio. Tale termine può essere prorogato con richiesta motivata.

ARTICOLO 10 DETTENZIONE PREVENTIVA

1. Se, in caso di urgenza, una Parte richiede la detenzione preventiva di una persona della quale intende richiedere l'extradizione, l'altra Parte può arrestarla od applicarle altre misure coercitive prima di ricevere la richiesta di estradizione.

2. La richiesta di detenzione preventiva deve indicare:

- a) la decisione giudiziaria privativa della libertà o la sentenza irrevocabile di condanna, emessa contro la persona che verrà arrestata;
- b) la dichiarazione che verrà avanzata domanda di estradizione;
- c) la descrizione del fatto delittuoso, con l'indicazione del tempo e luogo ove fu commesso;
- d) la qualifica del reato, così come la pena prevista o, se del caso, la pena da scontare;
- e) gli elementi necessari all'identificazione della persona.

3. La Parte richiesta informerà immediatamente l'altra Parte circa la procedura in corso per la richiesta, comunicando la data della detenzione o dell'applicazione di altre misure coercitive.

4. Se la richiesta di estradizione ed i documenti indicati nell' art. 12 non pervengono alla Parte richiesta nel termine di 90 giorni dalla data indicata nel punto 3, la detenzione preventiva e le altre misure coercitive decadranno. Tuttavia, ciò non impedisce una nuova detenzione o la nuova applicazione di misure coercitive, così come l'estradizione se la relativa richiesta pervenga dopo la scadenza del termine sopra menzionato.

ARTICOLO 11 DECISIONE E CONSEGNA DELLA PERSONA

1. La Parte richiesta rende noto alla Parte richiedente, con sollecitudine, la propria decisione circa la richiesta di estradizione. Il rifiuto, anche se parziale, deve essere motivato.

2. Se l'estradizione viene concessa, la Parte richiesta informa la Parte richiedente circa il luogo e la data a partire dalla quale si effettuerà la consegna, dando inoltre indicazioni precise riguardo alle limitazioni della libertà inflitte alla persona richiesta, ai fini della sua estradizione.

3. Il termine per la consegna è di 30 giorni, a partire dalla data indicata nel punto precedente e, su richiesta motivata della Parte richiedente, può essere prorogato di altri 30 giorni.

4. La decisione di concedere l'estradizione perde di efficacia se, nel termine stabilito, la Parte non provvede a prendere in consegna la persona richiesta. In tal caso, questa viene messa in libertà e la Parte richiesta può rifiutare l'estradizione per questo stesso fatto.

ARTICOLO 12 CONSEGNA DIFFERITA O TEMPORANEA

1. Se la persona che deve essere estradata è soggetta a procedimento penale o deve scontare una condanna nel territorio della Parte richiesta per un reato differente da quello che motiva la richiesta di estradizione, la Parte richiesta deve ugualmente decidere, con sollecitudine, sulla richiesta di estradizione e rendere nota la propria decisione all'altra Parte.

2. Qualora la richiesta di estradizione venga accolta, la Parte richiesta può differire la consegna della persona finché il procedimento penale sia concluso o la pena inflitta sia stata scontata. Tuttavia, la Parte richiesta può consegnare temporaneamente la persona per consentire lo svolgimento del procedimento penale in corso nella Parte richiedente, concordando i termini e le modalità della consegna temporanea. Durante la sua permanenza nel territorio della Parte richiedente, la persona consegnata rimarrà detenuta e verrà successivamente riconsegnata alla Parte richiesta nel termine convenuto. La durata di tale detenzione, dalla data di uscita dal territorio della Parte richiesta fino al suo ritorno nello stesso territorio, è computata nella pena da infliggere o da eseguire nella Parte richiesta.

ARTICOLO 13 CONSEGNA DI OGGETTI

1. La Parte richiesta, nella misura in cui la propria legge lo permetta, sequestra o confisca e, se l'estradizione viene concessa, consegna a fini di prova alla Parte richiedente che lo abbia richiesto, gli oggetti pertinenti al reato o che ne costituiscono il prezzo, il prodotto od il profitto.

2. Gli oggetti indicati nel punto precedente vengono consegnati anche se l'estradizione già concessa non può aver luogo per morte o fuga della persona da estradare.

3. La Parte richiesta può trattenere gli oggetti indicati nel punto 1, per tutto il tempo ritenuto necessario per un procedimento penale in corso; oppure può, per lo stesso motivo, consegnarli a condizione che gli vengano restituiti.

4. Restano salvi i diritti della Parte richiesta o di terzi di buona fede sugli oggetti consegnati. Se tali diritti sono provati, al termine del procedimento, gli oggetti vengono senz'altro restituiti alla Parte richiesta.

ARTICOLO 14 CONCORSO DI RICHIESTE DI ESTRADIZIONE

1. Se una parte ed altri Stati richiedono l'estradizione della stessa persona e per il medesimo reato, lo Stato richiesto deciderà l'estradizione a favore dello Stato nel quale è stato commesso o tentato di commettere il reato, in ordine di precedenza.

2. Se una Parte ed altri Stati richiedono l'estradizione della stessa persona e per diversi reati, lo Stato richiesto deciderà, per esclusione e nel seguente ordine di precedenza a favore dello Stato:

- a) in cui sia stato commesso il reato considerato più grave;
- b) che per primo ha formulato la richiesta di estradizione, se i reati sono della stessa gravità;
- c) di cui la persona richiesta sia cittadina o in cui abbia residenza.

ARTICOLO 15 INFORMAZIONI CIRCA IL RISULTATO DEL PROCEDIMENTO

La Parte che ha concesso l'estradizione per lo svolgimento di un procedimento penale comunica immediatamente all'altra Parte la decisione.

ARTICOLO 16 TRANSITO

1. Ciascuna delle Parti autorizza, su richiesta dell'altra Parte, il transito nel proprio territorio della persona estradata da un terzo Stato verso quest'ultima Parte.

2. Alla richiesta di autorizzazione al transito, si applicano le disposizioni dell'Articolo 9. Il transito può essere negato per motivi per i quali può venire rifiutata l'estradizione, in conformità con il presente Trattato.

3. Se viene utilizzata la via aerea e non è previsto alcun atterraggio, non è necessaria l'autorizzazione della Parte il cui territorio viene sorvolato. Tuttavia, detta Parte deve essere informata del transito, con anticipo, dall'altra Parte la quale fornirà i dati relativi all'identità della persona, indicherà il fatto commesso e la sua qualificazione giuridica ed eventualmente la condanna da scontare e certificherà l'esistenza di un procedimento privativo della libertà o di una sentenza irrevocabile di condanna a pena privativa della

libertà. Se si verifica l'atterraggio, questa comunicazione avrà gli stessi effetti della richiesta di detenzione preventiva prevista nell'articolo 10.

ARTICOLO 17 COMUNICAZIONI

1. Ai fini del presente Trattato, le comunicazioni vengono effettuate dalla Repubblica del Perù tramite il Ministero degli Affari Esteri e dalla Repubblica Italiana tramite il Ministero degli Affari Esteri. La richiesta di detenzione preventiva può essere anticipata anche attraverso l'Organizzazione Internazionale di Polizia Criminale (INTERPOL).

2. Le richieste di estradizione e le altre comunicazioni vengono redatte nella lingua della Parte richiedente.

3. Le comunicazioni e i documenti trasmessi in originale o in copia autenticata, sono esenti da qualsiasi tipo di legalizzazione ai fini del presente Trattato.

ARTICOLO 18 SPESE

Le spese relative all'extradizione sono a carico della Parte richiedente; allo stesso modo, le spese di trasporto aereo ai fini della consegna sono a carico della Parte che lo ha richiesto. Le spese relative al transito sono a carico della Parte che lo ha richiesto.

ARTICOLO 19 RATIFICA ED ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Trattato sarà ratificato. Gli strumenti di ratifica verranno scambiati nella città di Lima.


2. Il presente Trattato entra in vigore nella data in cui si produce lo scambio degli strumenti di ratifica.

3. Il presente Trattato ha durata indefinita. Ciascuna delle Parti può denunciarlo in qualsiasi momento; la denuncia avrà effetto il primo giorno del sesto mese successivo a quello in cui l'altra Parte abbia ricevuto la rispettiva notifica.

Fatto a Roma, il giorno 24 del mese di novembre dell'anno millenovecentonovantaquattro in duplice originale nelle lingue italiana e spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede.


Per il Governo
della Repubblica Italiana

On. Alfredo Biondi
Ministro di Grazia e Giustizia



Per il Governo
della Repubblica del Perù

Dr. Fernando Vega Santa Gadea
Ministro di Giustizia





**PROTOCOLLO MODIFICATIVO DELL'ARTICOLO 6
DEL TRATTATO DI ESTRADIZIONE TRA IL
GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL
GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL PERÙ**

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Perù, qui di seguito denominate "le Parti", hanno concordato di modificare l'articolo 6 del Trattato di Estradizione firmato dalle Parti in Roma il 24 novembre 1994:


Articolo 6

Pena di Morte


"Se il reato per il quale l'estradizione è richiesta è punito con la pena di morte dalla legge della Parte richiedente, questa pena non è inflitta o, se già inflitta, non è eseguita ed è sostituita con altra pena di specie diversa per il medesimo reato dalla legge di quella Parte".

Il presente Protocollo è soggetto a ratifica. Lo scambio degli strumenti di ratifica verrà effettuato nella città di Lima.

Fatto in Lima, addì venti del mese di ottobre millenovecentonovantanove, in duplice esemplare nelle lingue italiano e spagnolo, essendo entrambi i testi ugualmente validi.



Per il Governo della Repubblica
Italiana



Per il Governo della Repubblica
del Perù

Servizio del Contenzioso Diplomatico
dei Trattati e degli Affari Legislativi



per copia conforme



